

# Rapporto

numero

**6103 R**

data

1 ° aprile 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 19 agosto 2008 concernente la revisione totale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm)**

### **1. PREMESSA**

Con il messaggio n. 6103 il Consiglio di Stato propone la revisione totale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31 gennaio 2000. La revisione si impone per tener conto del nuovo testo della legge federale approvato dal Parlamento nazionale il 27 giugno 2007 e entrato in vigore il 12 dicembre 2008 con la relativa ordinanza. La nuova legge federale è in particolare una conseguenza degli Accordi di Schengen e Dublino: è stato necessario l'inserimento nella legge federale delle norme relative alle armi derivanti dai citati accordi. Si è inoltre approfittato dell'occasione per semplificare il testo della legge cantonale.

### **2. PRINCIPALI MODIFICHE**

Le principali modifiche di merito introdotte rispetto al testo in vigore riguardano:

- 1) l'abbandono della norma relativa alla patente per attività sportive, in considerazione del fatto che i bastoni da combattimento e i manganelli non sono più considerate armi vietate dalla legge federale;
- 2) restano comunque armi vietate i manganelli flessibili che non possono quindi essere acquistati.

**Il Governo propone però di far uso della facoltà concessa ai Cantoni di autorizzare l'acquisto di tali armi a persone che dimostrano un interesse particolare e che dispongono di locali e mobili adatti a conservarle. Perciò è previsto il mantenimento della patente per collezionisti;**

- 3) viene tolto il riferimento all'autorizzazione all'importazione e all'esportazione e al transito di armi a titolo professionale in quanto tale competenza spetta ora agli uffici federali competenti (Ufficio centrale delle armi e Segretariato di stato all'economia);
- 4) nuovo compito del Cantone previsto dalla proposta di legge è il rilascio della carta europea d'arma da fuoco ai sensi delle disposizioni di legge federale (art. 25 a e b);
- 5) è inoltre introdotto il regime del permesso anche per le alienazioni di armi fra privati;

- 6) è mantenuta la facoltà di subordinare ad esame il rilascio della patente alle persone che ne hanno diritto secondo le disposizioni dell'art. 1 del progetto di legge cantonale e della legge federale;
- 7) è rafforzato l'obbligo di informazione alle autorità delle persone che fanno domanda di ottenere la patente;
- 8) il Cantone può prevedere sanzioni solo nei casi contemplati dalla legge federale. Per uniformare le disposizioni cantonali al diritto federale si prevede di aumentare la multa massima a fr. 10'000.- (attualmente fr. 2'000.-).

Di fatto la modificata legge federale impone al Cantone principalmente due nuovi compiti e cioè l'introduzione:

- **del regime del permesso anche per le alienazioni di armi fra privati;**
- **della carta europea delle armi da fuoco.**

Tale carta è necessaria per l'esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri in uno Stato Schengen. Essa viene rilasciata per fucili, fucili a canna liscia, pistole e rivoltelle, cioè armi soggette ad autorizzazione o a dichiarazione, e per armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. Essa autorizza l'esportazione temporanea ripetuta ed esente da dazi di 2 armi da fuoco.

**Per i due nuovi oneri a carico del Cantone l'aumento del personale è valutato in ½ unità.**

### **3. I LAVORI IN COMMISSIONE**

Per l'esame del messaggio la Commissione ha ascoltato e valutato le spiegazioni del signor Guido Santini del Dipartimento che ha elaborato il progetto di messaggio e di legge e il signor Claudio Portavecchia, Capo dell'Ufficio permessi della Sezione permessi.

L'attenzione della Commissione si è concentrata sulla definizione in base alla legge federale di armi (armi da fuoco, ad aria compressa, imitazioni di armi, coltelli, pugnali dispositivi concepiti per ferire persone o che producono un elettroshock, spray), di armi antiche, di armi che non sono considerate tali (coltelli, coltelli a serramanico utilizzabili a due mani, coltelli apribili con una sola mano senza meccanismo automatico di apertura, pugnali a lama asimmetrica, spade da samurai, spray al pepe), di armi contemplate nella legislazione sulla caccia, classificate come mezzi ausiliari vietati (balestre, archi, fionde senza appoggia-braccio) e di oggetti pericolosi il cui porto e trasporto è vietato se non si può rendere credibile che è giustificato da un impiego conforme agli scopi degli oggetti.

Secondo la legge federale abbiamo due obblighi per l'acquisto e il possesso di armi a seconda del tipo di arma e delle modalità d'acquisto: l'obbligo di dichiarazione e l'obbligo di autorizzazione. Esistono poi armi vietate (armi da fuoco per il tiro a raffica, lanciarazzi, mitragliatrici pesanti, eccetera).

Tutte le disposizioni principali della legge federale sono contenute in uno speciale opuscolo intitolato *"La legislazione sulle armi in seguito all'adeguamento a Schengen e alla revisione nazionale"*.

Altri aspetti considerati dalla Commissione hanno riguardato le questioni del rilascio della Carta europea, del regime del permesso per le alienazioni di armi fra privati - che in base

alla legge federale e alla relativa ordinanza riguarda anche i casi di successione ereditaria, prestito e noleggio - e in particolare il previsto mantenimento della patente per collezionisti. Per quanto riguarda la tassa massima di fr. 500.- prevista all'art. 9 del disegno di legge, essa va intesa come importo massimo cumulativo per la patente e gli esami.

È stato inoltre chiarito che è prevista la base legale per chiedere alle autorità amministrative e giudiziarie informazioni a carico delle persone che richiedono permessi di acquisto e porto d'armi.

Per contro è stato verificato che non è possibile in base alla legge federale negare il permesso d'acquisto di armi a chi non adempie ai doveri di assistenza familiare analogamente a quanto prevede l'art. 8 della Legge cantonale sulla caccia.

Le spiegazioni ottenute e la discussione hanno portato l'unanimità della Commissione a entrare in materia sul messaggio governativo e ad approvare il disegno di legge cantonale sulle armi allegato, con due modifiche rispetto a quanto proposto dal messaggio.

La prima riguarda il titolo del disegno di legge. Conformemente al titolo del messaggio governativo si propone la seguente formulazione: *"Disegno di Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm)"*.

La seconda è un'aggiunta all'arti. 7 cpv. 1 del seguente tenore *"e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza"*. Si vuole cioè che nel dovere di informazione previsto all'art. 7 sia previsto anche l'obbligo per la persona che intende ottenere un'autorizzazione di segnalare anche eventuali procedure penali in corso a suo carico nel Cantone o in altri Cantoni svizzeri. Viene così data la possibilità all'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione di valutare la compatibilità della stessa con la situazione del richiedente. Se poi l'interessato omette di fare la segnalazione si espone, nel caso che una tale procedura venisse a conoscenza dell'autorità, alle sanzioni previste all'art. 10.

#### **4. CONCLUSIONI**

In conclusione si invita il Gran Consiglio:

- 1) a entrare in materia sul messaggio del Consiglio di Stato n. 6103;
- 2) ad approvare l'annesso disegno di legge cantonale sulle armi con le modifiche proposte al titolo e all'art. 7 cpv. 1.

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore

Bignasca M. - Brivio - Caimi - Calastri -

Dafond - Ghisletta D. - Gianoni - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani - Paparelli -

Pedrazzini - Pestoni - Solcà

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 agosto 2008 n. 6103 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) e l'ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm);
- visto il rapporto 1° aprile 2009 n. 6103 R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

##### **Scopo e oggetto della legge**

La presente legge disciplina l'applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell'Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).

#### **Articolo 2**

##### **Autorità competente**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato applica la LArm e l'OArm e in particolare:

- a) rilascia il permesso d'acquisto di armi;
- b) rilascia la patente per il commercio di armi;
- c) rilascia il permesso di porto di armi;
- d) funge da autorità di controllo;
- e) procede al sequestro ed al ritiro definitivo;
- f) rilascia la carta europea d'arma da fuoco;
- g) rilascia le patenti e le autorizzazioni cantonali;
- h) pronuncia le sanzioni alle infrazioni alla presente legge;
- i) decide le eccezioni di cui all'art. 5 cpv. 4 della LArm.

<sup>2</sup>Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell'art. 31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.

### **Articolo 3**

#### **Principio**

Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare:

- a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm);
- b) coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm);
- c) dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, stelle da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d e art. 5 cpv. 1 lett. d LArm).

### **Articolo 4**

#### **Requisiti personali per il rilascio**

<sup>1</sup>La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm.

<sup>2</sup>Il richiedente deve:

- a) possedere sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e cantonali concernenti il diritto in materia di armi;
- b) possedere sufficienti nozioni sui tipi di armi e munizioni;
- c) disporre di locali e mobili idonei per la conservazione delle armi.

### **Articolo 5**

#### **Condizioni e oneri speciali**

<sup>1</sup>Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali.

<sup>2</sup>In particolare, il regolamento può subordinare l'ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l'adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

### **Articolo 6**

#### **Validità temporale**

La validità temporale è limitata:

- a) a cinque anni per la patente per collezionista;
- b) a sei mesi per le autorizzazioni eccezionali d'acquisto; il Dipartimento competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

### **Articolo 7**

#### **Dovere d'informazione**

<sup>1</sup>La persona che intende ottenere una patente o un'autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le informazioni utili ad accertare l'adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza.

<sup>2</sup>La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un'autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.

## **Articolo 8**

### **Obbligo d'informazione delle autorità**

<sup>1</sup>Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della LArm e della presente legge.

<sup>2</sup>Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.

<sup>3</sup>Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l'uso o con l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell'art. 260<sup>quater</sup> del Codice penale svizzero.

## **Articolo 9**

### **Tasse**

Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500.--.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

<sup>1</sup>Le contravvenzioni alla presente legge ed al regolamento sono punite dal Dipartimento con la multa fino a fr. 10'000.--.

<sup>2</sup>È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

## **Articolo 11**

### **Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

<sup>2</sup>La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

<sup>3</sup>I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

## **Articolo 12**

### **Norma abrogativa**

La Legge cantonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.

## **Articolo 13**

### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.